LINEE GUIDA IN TEMA DI DIRITTI DI PASSAGGIO E ACCESSO ALLE INFRASTRUTTURE DI POSA

Articolo 1

(Linee guida generali in tema di accesso alle infrastrutture di posa esistenti o da realizzare)

- 1. Gli operatori autorizzati alla fornitura di reti di comunicazione elettronica hanno facoltà di utilizzare per la posa della fibra nei cavidotti, cunicoli, cavedi, condotti, senza oneri le infrastrutture civili esistenti di proprietà, a qualsiasi titolo, pubblica o comunque in titolarità di concessionari pubblici. Qualora dall'esecuzione dell'opera possa derivare un pregiudizio alle infrastrutture civili esistenti le parti, senza che ciò possa cagionare ritardo alcuno all'esecuzione dei lavori, concordano un equo indennizzo, che, in caso di dissenso, è determinato dal giudice.
- 2. Ai fini di cui al comma 1, gli enti pubblici o concessionari pubblici offrono agli operatori, anche tramite la pubblicazione di uno specifico documento contenente le condizioni di uso della infrastruttura, l'accesso alle infrastrutture civili disponibili, che possiedono o gestiscono, adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica, quali, ad esempio cunicoli, cavedi, condotti e cavidotti, sino al limite della capacità di contenimento.
- 3. L'accesso, di cui al comma 1, è assicurato a tutti gli operatori autorizzati a fornire reti di comunicazione, sulla base di contratti, convenzioni e comunque in coerenza con i principi di cui alla normativa vigente, richiamati nel presente documento, a condizioni eque, trasparenti, non discriminatorie, senza ritardi ingiustificati e a condizione che non venga turbato l'esercizio delle rispettive attività istituzionali.
- 4. Nel caso di uso di infrastrutture comunali già predisposte per il passaggio di reti comunicazione elettronica, o da realizzare da parte del Comune, l'operatore interessato presenta allo Sportello Unico, ovvero ad altro Ufficio preposto alla ricezione dell'istanza, apposita domanda mediante un modello predefinito. Lo Sportello Unico ovvero ogni altro l'Ufficio preposto alla ricezione dell'istanza verifica la compatibilità tecnica della richiesta con le infrastrutture comunali esistenti e con la programmazione, nonché la conformità della medesima con la normativa vigente. Nei termini previsti dalla normativa vigente il Comune conferisce il diritto d'uso delle proprie infrastrutture esistenti o il nulla osta all'uso di quelle da realizzare da parte del Comune. Nel caso siano stati necessari chiarimenti o integrazioni alla documentazione presentata, il termine suddetto decorre dalla presentazione da parte dell'operatore dei documenti integrativi richiesti.
- 5. Gli Enti di cui al comma 2 adottano un modello comune di presentazione della domanda.

- 6. Nel caso di uso di infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio di reti comunicazione elettronica, si osserva, per quanto concerne la posa di cavidotti da parte degli operatori, quanto indicato al successivo articolo per l'uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture comunali.
- 7. I Comuni, nel determinare i percorsi ottimali per la sistemazione degli impianti tecnologici nel sottosuolo, hanno riguardo delle *strutture polifunzionali* già esistenti nel proprio territorio; i piani per la installazione di reti di comunicazione elettronica privilegiano, per quanto tecnicamente possibile, l'adozione delle suddette infrastrutture già disponibili.
- 8. I Comuni contemperano la necessità di limitare, per quanto possibile, la rottura del suolo pubblico per la installazione di nuove reti di comunicazione con la necessità di assicurare, in modo non discriminatorio a tutti gli organismi richiedenti, la possibilità di installare reti pubbliche di comunicazioni per l'erogazione dei relativi servizi, nel rispetto dei principi di concorrenzialità e trasparenza stabiliti dalla normativa vigente.
- 9. Qualora l'operatore utilizzi un'infrastruttura comunale predisposta per il passaggio delle reti di comunicazione elettronica, non dovrà corrispondere alcun onere, ad eccezione di quanto previsto dalla normativa vigente.
- 10. Il corrispettivo complessivamente richiesto, agli operatori per l'accesso ai cavedi, ai condotti o ai cavidotti, è commisurato alle spese aggiuntive sostenute dal soggetto proprietario per la fornitura dell'accesso ed è, comunque, tale da non determinare oneri aggiuntivi a carico dei soggetti proprietari. Sono a carico degli operatori suddetti le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione della rete realizzata.

Art. 2

(Uso del suolo e del sottosuolo senza utilizzo di infrastrutture di posa comunali -Realizzazione di nuove infrastrutture di posa-)

- 1. Un operatore che fornisce reti di comunicazione elettronica ha il diritto di installare infrastrutture su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, in base alle disposizioni in materia di limitazioni legali della proprietà, servitù ed espropriazione.
- 2. Le decisioni e le procedure adottate dalle autorità competenti alla gestione del suolo pubblico, nell'esaminare le domande per il conferimento del diritto di installare infrastrutture, di cui al comma precedente, a) su proprietà pubbliche o private ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti pubbliche di comunicazione; b) su proprietà pubbliche ovvero al di sopra o al di sotto di esse, a un operatore autorizzato a fornire reti di comunicazione elettronica diverse da quelle fornite al pubblico, si basano sui principi di efficienza, trasparenza, pubblicità e non discriminazione.
- 3. Nel caso in cui non vi siano infrastrutture comunali, come definite nel precedente articolo 1, utilizzabili per il passaggio di reti, ed il Comune non abbia previsto, o programmato, di realizzare direttamente gli interventi necessari, l'operatore interessato, al fine di ottenere dal Comune il conferimento del diritto dell'uso del suolo o del sottosuolo pubblico, presenta allo Sportello Unico ovvero ad altro

Ufficio preposto apposita domanda. Lo stesso segue, a tal fine, la disciplina prevista dall'apposito regolamento Comunale di occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico, redatto in linea con le previsioni di cui al presente documento. Il Comune rilascia le autorizzazioni apponendo, se necessario, le eventuali prescrizioni tecniche; tali prescrizioni sono ispirate al principio di proporzionalità rispetto all'intervento richiesto dall'operatore.

- 4. Qualora una strada sia interessata dall'intervento concomitante di più operatori, lo Sportello Unico ovvero altro ufficio preposto alla ricezione dell'istanza può nominare, con oneri da ripartirsi tra gli operatori concomitanti, un coordinatore, che potrà essere un soggetto terzo o uno degli operatori, destinato a svolgere il ruolo di referente unico verso l'Amministrazione per tutte le incombenze procedurali, economiche, di progettazione e costruzione previste dal regolamento Comunale di occupazione del suolo e del sottosuolo pubblico.
- 5. Costituisce corrispettivo per il rilascio del conferimento del diritto d'uso del suolo, del sottosuolo pubblico e delle infrastrutture comunali non predisposte per il passaggio delle reti di comunicazione elettronica, quanto previsto dalla normativa vigente per l'uso o l'occupazione, permanente e temporanea, del suolo e del sottosuolo pubblico, comprese le spese di sopralluogo e di istruttoria.
- 6. Gli oneri economici, ai fini della realizzazione di infrastrutture e installazione di reti di cui al presente articolo (uso di un'infrastruttura comunale non predisposta per il passaggio delle reti di comunicazione elettronica), posti a carico degli operatori, sono proporzionati, indipendenti dalla finalità della rete realizzata e tali da non determinare un trattamento discriminatorio e non uniforme tra gli stessi.

Articolo 3

(Uso prioritario delle infrastrutture comunali)

- 1. Ai fini del presente documento, per infrastrutture comunali si intendono i cunicoli, le intercapedini, i canali coperti e scoperti, i condotti, i cavidotti e, in genere, ogni altra struttura di proprietà del Comune anche non sotterranea, ancorché affidata in gestione a soggetti terzi ovvero di società dallo stesso partecipate, utilizzabile per il passaggio di reti.
- 2. Il Comune, nello svolgimento dell'attività di programmazione e pianificazione, può individuare le infrastrutture comunali da utilizzare prioritariamente per l'installazione e l'esercizio di reti di comunicazione elettronica. L'uso di tali infrastrutture è, comunque, prioritario per l'operatore tutte le volte che il Comune disponga di dotti e di cunicoli appositamente costituiti o ne abbia prevista la realizzazione.
- 3. L'operatore interessato, prima di richiedere il conferimento del diritto dell'uso del suolo e del sottosuolo pubblico, chiede, presso il punto di contatto individuato dal Comune (Sportello Unico ovvero altro ufficio preposto alla ricezione dell'istanza), una verifica preventiva circa la sussistenza dei presupposti che comportano l'uso prioritario o obbligatorio delle infrastrutture comunali, senza che ciò pregiudichi la definizione dell'eventuale successivo procedimento autorizzatorio.

Articolo 4

(Obblighi di divulgazione e comunicazione)

- 1. Gli enti pubblici o concessionari pubblici che possiedono o gestiscono infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica sono soggetti ai seguenti obblighi:
 - a) pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente e dal Regolamento di cui alla delibera n. 622/11/CONS dell'Autorità in merito all'archivio telematico, delle informazioni relative alle infrastrutture adatte ad ospitare reti di telecomunicazioni elettroniche;
 - b) redazione, ai sensi di quanto previsto dal *Regolamento*, della documentazione con le informazioni geologiche relative alle infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica;
 - c) redazione e pubblicazione, ai sensi di quanto previsto dal *Regolamento*, delle procedure e delle condizioni per l'accesso alla documentazione di cui al punto *sub b*), e per l'uso delle summenzionate infrastrutture.

2. Gli enti di cui al comma 1:

- a) forniscono puntuale ed esaustiva risposta, entro 20 giorni dalla richiesta, ai quesiti posti dagli operatori interessati;
- b) forniscono, agli operatori interessati, entro 20 giorni dalla richiesta, informazioni chiarificatrici e indicazioni accurate sull'ubicazione e la capacità disponibile nelle infrastrutture esistenti.
- 3. Al fine di favorire la condivisione di infrastrutture esistenti, gli enti proprietari o concessionari pubblici che possiedono o gestiscono infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica, comunicano, ai sensi del *Regolamento*, i dati sulle infrastrutture in loro possesso all'Autorità, la quale redige le linee guida per l'armonizzazione delle modalità di comunicazione.

Articolo 5

(Istruzioni tecniche per l'installazione di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica)

- 1. Gli enti proprietari e concessionari pubblici redigono e pubblicano le istruzioni tecniche per l'installazione degli apparati e dei sistemi di reti di comunicazione elettronica nelle infrastrutture di loro proprietà o sotto la loro gestione.
- 2. Le istruzioni tecniche di cui al comma precedente tengono conto delle caratteristiche delle infrastrutture e promuovono le soluzioni tecniche e di sicurezza più appropriate per installare, riparare, smantellare e interconnettere apparati e sistemi di reti di comunicazione elettrica.
- 3. Le istruzioni tecniche privilegiano le soluzioni di installazione di reti di comunicazione elettronica a minore impatto ambientale ed economico, quali gli scavi in microtrincea, nel rispetto dei requisiti di sicurezza previsti dalla normativa vigente.

Articolo 6

(Modalità di uso, da parte degli Operatori, di infrastrutture adatte ad ospitare reti di comunicazione elettronica)

- 1. Gli operatori utilizzano le infrastrutture che ospitano i sistemi, gli apparati e le altre risorse di reti di comunicazione elettronica in maniera efficace ed efficiente.
- 2. Nel rispetto delle condizioni contrattuali e senza che ciò arrechi pregiudizio o danni alle infrastrutture pre-esistenti, previa la preventiva autorizzazione del concessionario o proprietario, gli operatori possono sostituire i sistemi, gli apparati e le altre risorse nelle infrastrutture di cui al comma precedente, con altri più avanzati dal punto di vista tecnologico e più efficienti.